



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da gli Illustrissimi Signori Magistrati:

Raffaele Gaetano Antonio Frasca	Presidente Rel.
Roberto Simone	Consigliere
Laura Irene Emilia Giraldi	Consigliere
Marco Rossetti	Consigliere
Stefania Tassone	Consigliere

Oggetto:

Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Ambito di applicazione della l. n. 512 del 1999 - Struttura e funzione - Disciplina della prescrizione - Reato anteriore al 30 settembre 1982.

Ud.04/06/2026 PU

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24489/2023 R.G. proposto da:

_____ rappresentati e difesi dall'avvocato _____

-ricorrente-

contro

Ministero Interno- Fondo Di Rotazione Per La Solidarietà Alle Vittime Dei
Reati Di Tipo Mafioso in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato

-controrricorrente-

nonché contro

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 551/2023 depositata il 26/04/2023.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2026 dal Presidente Raffaele Gaetano Antonio Frasca.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Michele Cisterna, che ha concluso per si riporta alle conclusioni scritte depositate insistendo nella richiesta di accoglimento parziale del terzo motivo di ricorso.

Udita per i ricorrenti l'Avv. [REDACTED].

FATTI DI CAUSA



1. Con ricorso ex art. 702-*bis* cod. proc. civ. - depositato davanti al Tribunale di Salerno il 2 ottobre 2019 ed introdotto nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nonché del Ministero dell'Interno - Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nella qualità la prima di moglie e gli altri di figli del Brigadiere dei Carabinieri [REDACTED] [REDACTED] esponevano quanto segue:

a) il loro congiunto era stato ucciso l'8 settembre 1975 nella periferia di [REDACTED] in provincia di [REDACTED] da un gruppo di giovani nel mentre si allontanavano, travisati e armati, dopo aver perpetrato una rapina in pregiudizio di una persona terza in un appartamento sito in un edificio;

b) l'omicidio era stato perpetrato nelle scale dell'edificio, dove il brigadiere, richiamato dalle grida della vittima, aveva intercettato i malviventi ed ingaggiato una colluttazione corpo a corpo con uno dei rapinatori, durante la quale era stato colpito a morte con due colpi di pistola sparati da un altro di essi;

c) all'esito del processo penale instaurato per tale assassinio (in cui essi attori si erano costituiti parti civili, in particolare la madre in proprio e i figli - allora minorenni - con la sua rappresentanza genitoriale), in riforma parziale della sentenza resa in primo grado dalla Corte di Assise di Salerno il 30 maggio 1977, la Corte d'assise d'appello di Salerno, con sentenza del 14 novembre 1978, che si assunse confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 1045 del 1985 del 9 giugno 1985 [ma che, nelle produzioni fatte dai ricorrenti in questa sede con il fascicolo di primo grado risulta essere la n. 1045 del 9 giugno 1981, peraltro prodotta solo nella prima pagina], condannava quattro dei malviventi, cioè [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] quest'ultimo quale autore materiale di omicidio volontario.



1.1. Sulla base di tali premesse quanto alla vicenda penale e senza, peraltro, nulla riferire circa le statuizioni rese dai giudici penali sulla loro costituzione di parte civile, i ricorrenti assumevano testualmente quanto segue:

<<All'epoca dell'omicidio del Brig. [REDACTED] il sistema territoriale [REDACTED] [REDACTED] si trovava in una collocazione geo-politica ed economico-sociale di filtro intercomunicante tra la grande area metropolitana napoletana e la più ridotta area metropolitana salernitana. Siffatta posizione trasformò il territorio in collettore di ricezione di alcuni dei fenomeni delinquenziali-criminogeni provenienti da entrambe le aree metropolitane. Il radicamento e il rapido sviluppo della camorra [REDACTED] [REDACTED] negli anni '70 si inserisce in questo processo e risponde alle esigenze di questo nuovo modello dell'azione criminale e dei relativi quadri di finalizzazione e legittimazione, fino a sfociare in organizzazioni criminali di stampo camorristico quali la [REDACTED] e la [REDACTED]. In questo contesto deve essere collocato l'omicidio del Brig. [REDACTED] ucciso da emergenti gruppi criminali che finanziavano con le rapine l'acquisto di armi, e attraverso singoli atti di violenza e minaccia erano in grado di costruire attorno al gruppo un alone permanente di diffuso timore. Pertanto, entrando nel merito delle pretese risarcitorie dei ricorrenti si osserva quanto segue: IN DIRITTO Sussiste in capo ai ricorrenti, nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] il diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'omicidio volontario del Brigadiere [REDACTED] rispettivamente marito di [REDACTED] e padre di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] quest'ultimi all'epoca dei fatti minorenni, atteso che per tale reato gli odierni convenuti sono stati condannati con sentenza penale. Come qualificato dalla sentenza della Corte di Assise di Salerno, e ribadito dalla Corte di Assise di Appello e dalla Corte Suprema di Cassazione, l'evento criminoso è riconducibile ad



atti di criminalità organizzata che ne hanno costituito la causa, valutata dal complesso della documentazione, dalle modalità dell'azione omicidiaria e dall'uso delle armi (fucile a canne mozze), e dalle lesioni prodotte. I convenuti, come riconosciuto nelle sentenze di condanna, appartenevano a emergenti gruppi criminali, i quali mediante singoli atti di violenza e minaccia erano in grado di costruire attorno al gruppo un alone permanente di diffuso timore, nella direzione di una forza intimidatoria, ritenuta di per sé sufficiente per qualificare come mafiosa una determinata organizzazione criminale. Anche la recente giurisprudenza di legittimità sembra essersi stabilmente orientata nel senso di ammettere l'estrinsecarsi della capacità intimidatoria "anche con il compimento di atti che si riversi su un numero limitato di soggetti, con la conseguente applicabilità dell'art. 416-bis c.p. anche alle "piccole mafie, anche con riguardo ad organizzazioni che, pur senza controllare indistintamente quanti vivono o lavorano in un determinato territorio, circoscrivono le proprie illecite attenzioni a danno dei componenti di una specifica collettività", tale principio si è consolidato in numerose sentenze, che ribadiscono la possibile manifestazione della forza di intimidazione all'interno di un territorio o settore limitato. Secondo la normativa vigente debbono intendersi vittime del terrorismo e delle criminalità organizzata di stampo mafioso tutti coloro che siano deceduti o abbiano subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da azioni di eversione dell'ordine democratico, atti di terrorismo e stragi di tale matrice o da atti di criminalità organizzata di tipo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato, nonché i loro familiari. Pertanto, i ricorrenti - riconosciuti in sede amministrativa vittime di un fatto delittuoso commesso per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis - hanno diritto di accesso al Fondo di Rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso e di criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 4 L. 512/1999, avendo promosso, dopo la



statuizione di condanna del giudice penale, procedimento civile nelle forme previste dal codice di rito, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione di omicidio volontario, ai danni del Brig. [REDACTED] commesso da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]

Risulta pertanto necessario, ai sensi dell'art. 5 L. 512/1999 notificare l'atto introduttivo del giudizio al Fondo di Rotazione presso il Ministero dell'Interno. Trattandosi di sentenza di condanna irrevocabile, la stessa ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel presente giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato ai sensi dell'art. 651 c.p.p.. In ordine alla prescrizione preme evidenziare che qualora il fatto illecito, generatore del danno, sia considerato dalla legge come reato, e se quest'ultimo è punito con l'ergastolo non si può prescrivere, di conseguenza anche l'azione civile di risarcimento non si può prescrivere, data l'equiparazione tra le due prescrizioni.>>.

Successivamente a tali deduzioni i ricorrenti argomentavano circa le varie tipologie di danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti per la perdita del loro congiunto, chiedendone l'accertamento, e, quindi, concludevano il ricorso chiedendo la condanna dei convenuti <<a rifondere tutti i danni sopra indicati nella misura che sarà ritenuta equa e giusta da codesto Ecc.mo Tribunale, oltre interessi dalla data del fatto illecito sino al soddisfo, oltre rivalutazione, oltre interessi c.d. commerciali (v. art. 5, d. lgs 2 ottobre 2002, n. 231 di attuazione della direttiva 2000/35/CE) ex art. 1284, comma quinto, c.c.>>.

1.2. Nella contumacia degli altri convenuti, si costituì il Ministero dell'Interno – Fondo di rotazione, il quale eccepì preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per non avere i ricorrenti preventivamente attivato la procedura amministrativa di cui all'art. 5 della legge n.



512/1999, nonché gradatamente la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.

1.3. In accoglimento di questa seconda eccezione, il Tribunale di Salerno, con ordinanza 7 febbraio 2022, n. 561, rigettò la domanda, compensando le spese tra tutte le parti.

Il Tribunale motivò il rigetto nei termini seguenti:

<<Va accolta l'eccezione preliminare di merito di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Sul punto la difesa di parte ricorrente asserisce che l'azione risarcitoria sia imprescrittibile in correlazione all'imprescrittibilità della punibilità del reato, ma il rilievo non è condivisibile. In giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento a mente del quale con il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, nel cui processo vi sia stata costituzione di parte civile dei danneggiati (come nel caso di specie), inizia a decorre il termine di prescrizione ex art 2953 c.c. per far valere in sede civile il diritto al risarcimento dei danni conseguiti al reato. Infatti l'art. 2947 co 3 c.c. stabilisce che "...se è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile"; per cui in caso di sentenza irrevocabile di condanna penale troverebbe applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art 2947 co 1 c.c. (salvo che il fatto illecito sia dipeso dalla circolazione stradale); ma collegando detta norma con l'art. 2953 c.c. che prevede "I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni", il termine di prescrizione quinquennale entro cui agire per il risarcimento del danno conseguente a reato viene elevato ad anni dieci se la sentenza penale di condanna è passata in giudicato. Questo principio è stato espresso in numerose sentenze della Suprema



Corte di Cassazione, di cui se ne riportano alcune: Sentenza n 4318/2019 "nella previsione normativa dell'art.2953 cod.civ. deve ritenersi compresa anche la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, la quale, pur mancando dell'attitudine all'esecuzione forzata, contiene tuttavia, la statuizione sulla responsabilità del debitore, rispetto alla quale la successiva sentenza di liquidazione non ha altra funzione che quella di determinare in concreto la prestazione dovuta affinché sia resa attuabile la condanna già pronunciata con la precedente sentenza sull'an debeatur. Pertanto, una volta che sia passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno cagionato da fatto illecito, l'azione diretta alla liquidazione del quantum resta assoggettata, non più alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 cod.civ., ma a quella decennale di cui all'art. 2953 cod.civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile"; Sentenza n. 26887 del 10/11/2008 "La costituzione di P.C. ha un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, il quale riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale"; Sentenza n. 4054 del 19/02/2009 "Nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 cod. civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, e non al termine di prescrizione di cui all'art. 2947, terzo comma, cod. civ., atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum"; sentenza n. 8154 del 23/05/2003 "Nel caso in cui il giudizio penale si sia



concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 cod. civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, in quanto la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum" ". Nel caso di specie il giudicato nei confronti degli autori dell'omicidio del brigadiere ██████ si è formato nel 1985 con la sentenza della Cassazione di conferma della pronuncia della Corte di Assise di Appello. Da tale momento ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria (prescrizione che era rimasta sospesa per tutta la durata del processo in cui i congiunti si erano costituiti parti civili) della durata di 10 anni ai sensi dell'art 2945 + 2953 c.c. Alla data di introduzione del presente giudizio il diritto al risarcimento del danno era ampiamente prescritto. L'Avvocatura di Stato si costituiva in giudizio tempestivamente (memoria di costituzione depositata l'11.02.2020 prima dei 10 giorni dell'udienza di comparizione fissata per il 27.02.2020) ed altrettanto ritualmente formulava l'eccezione di prescrizione nella memoria di costituzione.>>.

2. La decisione di primo grado veniva appellata dagli attori in via principale sulla base di due motivi, il primo deducendo l'erroneità dell'applicazione dell'art. 2953 c.c. e sostenendo l'imprescrittibilità dell'azione risarcitoria per essere il reato di omicidio volontario imprescrittibile, il secondo sostenendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., degli artt. 4, commi 1 e 2, e 5 della l. n. 512 del 1999, e dell'art. 8 del d.P.R. n. 60 del 2014, sotto il profilo che la prescrizione sarebbe dovuta decorre "dalla data dell'ottenimento delle condizioni di cui



alla l. n. 512 del 1999". In via incidentale il Fondo appellava quanto alla compensazione delle spese.

La Corte d'appello di Salerno, con sentenza 26 aprile 2023, n. 551, ha confermato la sentenza di primo grado compensando le spese del grado. Per quanto ancora interessa ha rigetta l'appello principale sulla base del seguente duplice rilievo:

aa) il giudice di primo grado aveva correttamente accertato l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno in applicazione del combinato disposto degli artt. 2947, terzo comma, e 2953 cod. civ.; infatti, ai sensi della prima disposizione, in caso di sentenza penale irrevocabile, il diritto al risarcimento per i danni derivanti da illecito costituente reato si prescrive in cinque anni con decorrenza dalla data della sentenza irrevocabile, mentre, ai sensi della seconda regola, il termine di prescrizione dei diritti soggetti a prescrizione più breve di quella decennale, in caso di sentenza passata in giudicato, è pari a dieci anni dalla sentenza medesima; pertanto, poiché, nella fattispecie, la sentenza penale contenente la condanna generica al risarcimento era passata in giudicato nel 1985, il diritto risarcitorio doveva reputarsi ineluttabilmente prescritto al momento dell'esercizio dell'azione civile, avvenuto circa trentacinque anni dopo;

bb) non poteva tenersi conto del rilievo formulato dagli appellanti, secondo cui il *dies a quo* del termine di prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti del Fondo di rotazione non coincideva con quello del correlativo termine del diritto risarcitorio vantato verso gli autori del danno (dovendo individuarsi il primo, a differenza del secondo, non nel momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, bensì nel momento dell'accertamento delle condizioni di cui alla legge n. 512/1999), trattandosi di rilievo svolto per la prima volta in appello, dunque inammissibile, ai sensi dell'art.345 cod. proc. civ..



3. Avverso la sentenza della Corte salernitana hanno proposto ricorso per cassazione [REDACTED] e [REDACTED] sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell'Interno-Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, mentre sono rimasti intimati [REDACTED] e [REDACTED]

La trattazione del ricorso è stata fissata una prima volta in adunanza camerale. Il Pubblico Ministero presso la Corte non depositava conclusioni scritte, mentre i ricorrenti depositavano memoria.

4. All'esito della trattazione veniva pronunciata l'ordinanza n. 33242 del 2025, con cui la Corte, rilevato che mancava la prova della notificazione nei confronti di [REDACTED] disponeva il rinvio a nuovo ruolo concedendo termine di giorni novanta dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza per procedere alla notifica nei suoi riguardi.

5. Veniva, quindi, fissata l'odierna nuova trattazione in udienza pubblica. In vista di essa il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte, mentre parte ricorrente ha depositato memoria.

4. Anteriormente all'ora fissata per l'udienza pubblica il Presidente Titolare, a causa di sopravvenuto improvviso impedimento del Relatore designato per ragioni di salute, assegnava con proprio decreto a sé stesso quale Presidente del Collegio, la trattazione del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il Collegio deve rilevare quanto segue: a) a seguito dell'ordine di rinnovo della notificazione nei riguardi di [REDACTED] i ricorrenti hanno tempestivamente provveduto attivando procedimento di notificazione a mezzo posta in data 5 marzo 2026, ma la notifica, come dal relativo avviso in data 11 marzo 2026, depositato in data 23 aprile 2026, non è andata a buon fine per irreperibilità del



medesimo; *b)* in pari data i ricorrenti depositavano certificato di residenza del [REDACTED] datato 17 aprile 2026, dal quale risultava confermata come ultima residenza del medesimo il luogo in cui era stata inutilmente tentata la notificazione, ma nel contempo veniva attestato il suo decesso in data 22 aprile 2022 in [REDACTED] *c)* in data 13 maggio 2026 i ricorrenti depositavano documento avente ad oggetto ricerca anagrafica sulle relazioni parentali del *de cuius*, dal quale risultava che esse riguardassero la madre, [REDACTED] [REDACTED] e la sorella [REDACTED] [REDACTED] nonché prova della notificazione del ricorso e dell'ordinanza interlocutoria di questa Corte a quest'ultima e attestazione di esito negativo della notifica a mezzo posta tentata alla [REDACTED] cui successivamente, in data 26 maggio 2026, facevano seguire il deposito dell'avviso postale documentante l'irreperibilità della stessa all'indirizzo di esecuzione della notificazione.

1.1. Nella descritta situazione, l'avere i ricorrenti, dopo il tentativo effettuato nei confronti del [REDACTED] sollecitamente ripreso il procedimento notificatorio nei riguardi dei soggetti risultanti evidentemente per via parentale suoi eredi, e la constatazione che nei confronti della madre la notificazione non risulta perfezionata, giustificerebbe la necessità di un nuovo ordine di rinnovazione della notificazione nei suoi riguardi.

Tuttavia, il Collegio ritiene che tale ordine non sia necessario, in quanto l'esame del ricorso dovrà condurre alla sua reiezione, sebbene con una correzione della motivazione, onde assume valore il principio di diritto consolidato secondo cui «La Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluyente e



lesiva del principio della ragionevole durata del processo>> (Cass. n. 10839 del 2019). Principio che concerne sia l'ipotesi del ricorso inammissibile sia l'ipotesi del ricorso infondato e la cui declinazione in numerosi casi con riferimento all'ipotesi di ricorso *prima facie* infondato (cioè nel senso che: <<Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia *prima facie* infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.>>: *ex multis*, Cass. n. 11825 del 2025. S.U. n. 6826 del 2010), non assume certo valore limitativo ma solo indicativo della ricorrenza nel caso di specie di una manifesta infondatezza, senza che si possa pensare che si debba invece ordinare il rinnovo quando l'infondatezza esiste e tuttavia non è manifesta, richiedendo argomentazioni approfondite.

L'esigenza costituzionale della ragionevole durata del processo rimane immutata quanto alla sua efficacia giustificativa del soprassedere all'ordine di rinnovo della notificazione, attesa l'inutilità della assicurazione della garanzia di attivazione del contraddittorio.

Può, dunque, passarsi all'esame dei motivi.



2. Con il primo motivo viene denunciata *«Erronea valutazione dell'art. 2953 – Falsa applicazione dell'art. 2953 c.c. in favore dell'art.2947 comma 3 c.c.- Erronea valutazione della legge l. 22 dicembre 1999, n. 512 - Decorrenza termini di prescrizione - Requisiti di accesso al Fondo di rotazione Vittime della mafia - Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.»*.

I ricorrenti sostengono che, ai fini dell'individuazione della durata della prescrizione, la Corte d'appello abbia erroneamente applicato il combinato disposto degli artt. 2953 e 2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., là dove avrebbe dovuto invece applicare il primo periodo di quest'ultima disposizione.

Poiché, infatti, questa regola estende all'azione civile l'eventuale più lunga prescrizione stabilita per il reato, ove essa fosse stata correttamente applicata nella fattispecie, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere imprescrittibile l'azione risarcitoria, stante il carattere imprescrittibile del delitto di omicidio.

Il motivo è illustrato anzitutto assumendo che la corte territoriale <<nel motivare la propria decisione, ha erroneamente applicato il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., mentre, rispetto al caso di specie, avrebbe dovuto applicare il termine di cui all'art. 2947 comma 3 c.c.>>, di modo che nella specie, essendo il reato punito con l'ergastolo e, dunque, imprescrittibile, anche l'azione civile di risarcimento si sarebbe dovuta ritenere tale. La tesi oggettivamente sostenuta è che dalla lettura dell'art. 2947, terzo comma, c.c., là dove dispone che *"In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile"*, si dovrebbe dedurre – non lo si dice, ma si intende evidentemente per la rilevanza della maggiore prescrizione del reato – che qualora esso sia addirittura imprescrittibile, analoga sorte dovrebbe avere l'azione risarcitoria.



Assumono, poi i ricorrenti, con quella che suona come una seconda censura, che i giudici di merito avrebbero comunque <<omesso di valutare che il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso veniva istituito con la legge n. 512 del 1999>> e che <<dunque, solo da tale data le vittime, connesse a tali tipologie di condotte delittuose, hanno il diritto di accedere ai benefici che la stessa norma prevede in loro favore>>, posto che <<L'art 4 della citata norma recita: " *Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo*".>>. Poiché – si argomenta - <<l'art. 2935 c.c. dispone che "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" [...] la lettura combinata delle disposizioni normative richiamate, induce a ritenere pacificamente che gli odierni ricorrenti potevano esercitare il loro diritto quantomeno dalla data di entrata in vigore della legge n. 512 del 1999.>>.

Si argomenta, peraltro, ulteriormente che <<tuttavia [...] neppure dalla data di entrata in vigore della citata norma, gli istanti fossero in possesso dei requisiti per poter accedere al Fondo, in quanto ai sensi del co. 4 dell'art. 5 della legge n. 512/1999: "*la richiesta di pagamento al Fondo è accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisoria, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno*" e come statuito da granitico principio espresso dalla Corte di Appello di Milano per un caso simile (risarcimento del danno per le vittime del Generale Dalla Chiesa, sent. n. 4692/2019): "*la norma in questione deve essere interpretata nel senso*



che la sentenza penale di condanna sia requisito sufficiente per la presentazione della domanda al fondo solo qualora la stessa provveda già alla quantificazione del danno risarcibile, dovendosi altrimenti attendere la statuizione del giudice civile cui sia demandata dal giudice penale la liquidazione del danno nel suo complesso".>>. Quindi si sostiene che <<il richiamato principio è assolutamente applicabile al caso di specie, in quanto le sentenze di condanna emesse nei confronti del Sestito [sic?] sono assolutamente prive della quantificazione del danno.>>.

In fine si adduce che con la pronuncia n. 17438 del 2019 questa Corte ha affermato il principio di diritto, secondo cui: *"in materia di erogazioni previste dalla l. 22 dicembre 1999, n. 512 (e successive modifiche ed integrazioni), alle vittime di reati di tipo mafioso, l'eccezionalità del disvalore del fatto costitutivo del diritto al risarcimento comporta l'assunzione in proprio da parte dello Stato di un'obbligazione solidaristica volta ad attenuarne le conseguenze negative per la vittima con la corresponsione di una somma a titolo ed in conto del risarcimento dovuto, che concorre con quella originaria del condannato autore del fatto".>> e da esso si argomenta che sarebbe <<chiaro, dunque, quale fosse l'intento del legislatore con l'istituzione del Fondo, ovvero, quello di garantire ai soggetti vittime di reati mafiosi, la tutela del diritto al risarcimento del danno, alla luce del fatto che i responsabili di tali orrende condotte, nella maggior parte dei casi, sono soggetti inattaccabili>> e che sarebbe stata proprio tale pronuncia <<di fatto ad esaltare tale concetto>>.*

Conclusivamente si sostiene che: <<alla data di irrevocabilità della sentenza penale, gli appellanti non erano ancora in possesso dei requisiti per accedere al Fondo e conseguentemente, attivavano il giudizio antecedente al presente, al fine di ottenere contestualmente tanto la liquidazione del danno patito, quanto il loro diritto di accedere al Fondo. Con la conseguenza che non è da detta data che può iniziare a decorrere la prescrizione. La sentenza irrevocabile di condanna della Corte di



Cassazione non fa, in effetti, alcun riferimento alle costituite parti civili e che, seppur dichiarato in sede di atto introduttivo dal precedente legale incaricato, non risulta in atti alcuna costituzione e dunque dovrebbe trovare accoglimento, senza alcuna aggiunta, quanto previsto dall'art. 2947, comma 3.>>.

3. Con il secondo motivo viene denunciata *«Erronea valutazione dell'art. 345 c.c. – Divieto di nova in appello - Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.»*.

Il motivo censura la motivazione con cui la corte territoriale ha ritenuto di dichiarare inammissibile il secondo motivo di appello <<ex art. 345 c.p.c. per violazione del c.d. divieto di nova in appello, in quanto la censura [era] stata proposta solo in sede di appello>>, motivando l'assunto nei seguenti termini: *<<In particolare, nel ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c., gli odierni appellanti, allora ricorrenti, in merito alla prescrizione, evidenziavano la tesi sostenuta oggi nel primo motivo di gravame, ovvero il principio per cui, se il fatto illecito generatore del danno, è considerato dalla legge come reato, e se quest'ultimo è punito con l'ergastolo, non si può prescrivere e di conseguenza anche l'azione civile di risarcimento del danno non si può prescrivere, ma nulla statuivano [sic] in ordine al diverso termine prescrizione ex L. 22 dicembre 1999, n. 512. L'unico riferimento alla prescrizione secondo la legge cit., decorrente ex art. 2935 c.c. da quando il diritto può essere fatto valere ovvero dalla data di maturazione dei requisiti per accedere al Fondo, infatti, lo si rinviene per la prima volta nella nota di trattazione scritta per l'udienza del 13.01.2021, depositata il 08.01.2021, nella quale si prevede testualmente che "lo status di "Vittima della criminalità organizzata" veniva riconosciuta al Brigadiere [REDACTED] solo con il decreto del 23 luglio 2008, e notificato in data 13.11.2009 alle odierne parti, le quali, dunque, venivano a conoscenza dell'accertamento dello status del compianto parente solo in tale data. Data dalla quale dovrà considerarsi, eventualmente, decorrere il termine di prescrizione.", ma tale tesi risulta essere diversa da quella*



sostenuta in sede di appello dove, invece, si fa riferimento al solo presupposto legato alla sentenza penale di condanna, la quale però è requisito per la presentazione della domanda al fondo solo qualora provveda alla quantificazione del danno risarcibile (o, in alternativa, è necessaria la statuizione del giudice civile cui sia demandata dal giudice penale la liquidazione del danno nel suo complesso) e che, dunque, siccome "alla data di irrevocabilità della sentenza penale gli appellanti non erano ancora in possesso dei requisiti per accedere al Fondo (...) conseguentemente, attivavano il giudizio antecedente al presente al fine di ottenere contestualmente tanto la liquidazione del danno patito quanto il loro diritto di accedere al Fondo.", asserendo un presupposto di accesso al fondo, finalizzato alla decorrenza del termine prescrizione, totalmente diverso da quello sostenuto in primo grado.>>.

I ricorrenti reputano che erroneamente la Corte d'appello abbia qualificato come domanda "nuova" il motivo d'appello con cui essi, nel rilevare che il termine di prescrizione del diritto vantato nei confronti del Fondo di rotazione non sarebbe potuto decorrere che dal momento dell'accertamento delle condizioni previste dalla legge per l'accesso allo stesso, si erano limitati a criticare la decisione di primo grado nella parte in cui aveva accolto l'eccezione preliminare di merito sollevata dal Ministero.

Secondo i ricorrenti l'assunto dei giudici di appello sarebbe privo di fondamento, perché la critica svolta non avrebbe determinato alcuna "domanda nuova" rispetto a quella proposta con il ricorso introduttivo di lite.

3. Con il terzo motivo viene denunciata «*Violazione di legge ed error in procedendo (360, n. 3 e 4, c.p.c.), nella misura in cui i Giudici di merito hanno attribuito rilievo all'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata solo dal Fondo di rotazione per le vittime della Mafia*».



I ricorrenti sottolineano che l'oggetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero era costituito dal diritto al risarcimento del danno e sostengono che l'amministrazione statale eccipiente non era legittimata a sollevare tale eccezione, in quanto con il ricorso introduttivo l'azione risarcitoria era stata esercitata esclusivamente nei confronti degli autori dell'illecito (già condannati in sede penale e rimasti contumaci nel giudizio civile), mentre il Fondo di rotazione aveva ricevuto una mera *denuntiatio litis*, non essendo parte processuale destinataria di una specifica domanda ma solo un soggetto nei cui confronti l'eventuale statuizione di condanna dei convenuti avrebbe potuto essere fatta valere. La prospettazione del motivo si sostanzia nell'assunto che la evocazione in giudizio del Fondo avrebbe avuto valore – come del resto lo stesso Fondo aveva sostenuto nella sua comparsa di risposta – di *notitia litis*, come tale inidonea – sostengono i ricorrenti evocando testualmente un precedente del Tribunale di Salerno – “a fargli assumere la veste di parte processuale, come tale destinataria di apposita domanda, ma solo di soggetto nei cui confronti la eventuale statuizione di condanna dei convenuti responsabili dei delitti, può essere fatta valere. La notificazione della citazione al Fondo rileva quale mera *notizia criminis* pertanto resta immutata l'estraneità dello stesso all'oggetto del contendere e alle pretese azionate in giudizio rispetto alle quali può, al più, valutare la possibilità di un intervento volontario”.

Dopo l'evocazione della detta motivazione i ricorrenti sostengono testualmente: <<conseguentemente, se il Fondo di rotazione non è una parte processuale, e se la prescrizione viene eccepita soltanto dal Fondo (ed in questo caso, come si è chiarito, non poteva essere altrimenti), il Giudice non può tenerla in considerazione. Per un motivo semplicissimo, perché la stessa è stata eccepita dal soggetto che, non essendo parte, non aveva la legittimazione per farlo. Il tenore dell'art. 2938 c.c., d'altro canto, è chiarissimo nel senso di affermare che l'eccezione di prescrizione è una



mera eccezione di parte. Dunque, il fatto che il Fondo abbia eccepito la prescrizione e che i Giudici di merito abbiano accolto tale eccezione, risulta in aperto contrasto con la posizione giuridica che lo stesso dichiara di assumere nel procedimento, e che la legge istitutiva attribuisce allo stesso. Inoltre, si sarebbe estesa la prescrizione ai reali esecutori, che sono rimasti contumaci in tutti i gradi, di fatto precludendo la loro condanna al risarcimento del danno. Quando, in realtà, il fondo agisce solo ed esclusivamente in caso di inadempimento dei responsabili e non si tratta, assolutamente, di un'obbligazione solidale, tanto è vero che l'accesso al fondo è solo residuale. La sentenza impugnata va quindi cassata, in relazione al punto secondo cui i Giudici di primo e secondo grado non potevano accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dal soggetto che, per sua stessa ammissione e per previsione di legge, non riveste il ruolo di parte processuale.>>.

4. Il Collegio rileva che le questioni poste dai motivi hanno come premessa che nella specie il diritto risarcitorio per come prospettato e fatto valere con la domanda giudiziale dai ricorrenti sia un diritto riguardo al quale viene in rilievo, quanto alla fonte normativa da cui originerebbe, la disciplina della legge n. 512 del 1999. Appare allora palese che, dovendosi esaminare, secondo le censure proposte dai motivi, la problematica della prescrizione di un diritto riconducibile ad essa, la rilevanza di questa problematica suppone innanzitutto che il diritto sia configurabile secondo l'Ordinamento, cioè che sia stato azionato deducendo una fattispecie costitutiva in senso storico riconducibile in astratto, per come prospettata, alla normativa giuridica invocata, cioè alla citata legge.

Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che la fattispecie costitutiva del diritto risarcitorio per come invocata nel ricorso ex art. 702-*bis* c.p.c. non trovava come non trova alcun riscontro nella normativa



espressamente posta a suo fondamento, cioè quella della l. n. 512 del 1999.

I ricorrenti hanno, in realtà, azionato un diritto che in alcun modo risultava riconducibile, già a livello di mera enunciazione dei suoi fatti costitutivi, alla disciplina di quella legge. Hanno dunque proposto una domanda giudiziale indicando i suoi fatti costitutivi in modo tale che, anche nel caso della sussistenza della loro verifica in senso storico, essi, già a livello di mera prospettazione in astratto, non erano riconducibili *in iure* a quella disciplina, che, dunque, non poteva fondarli.

4.1. Per dar conto di tale affermazione, è innanzitutto opportuno richiamare il disposto della legge n. 512 del 1999, che - come emerge senza dubbio da quanto si è riprodotto sopra nei "fatti di causa" in ordine al contenuto del ricorso ai sensi dell'art. 702-*bis* c.p.c. - è stato posto a fondamento della domanda. Tanto, per individuare le fattispecie normative astratte, cioè contemplate *in iure*, che in essa trovano disciplina.

Con l'art. 1 della legge n. 512 del 1999 il legislatore, sotto la rubrica "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso", ebbe a disporre innanzitutto l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e ne prevede le fonti di sostegno.

Con il successivo art. 4 (che si riproduce per quanto di interesse), sotto la rubrica "Accesso al Fondo", la legge così dispose: <<1. *Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale; b) dei delitti commessi*



avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. 1-bis. (omissis) 2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal [codice di procedura civile](#), per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo. 2-bis. (omissis) 2-ter. (omissis) 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'[articolo 407, comma 2, lettera a\)](#), del [codice di procedura penale](#), o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera b\)](#), della [legge 20 ottobre 1990, n. 302](#). 4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'[articolo 407, comma 2, lettera a\)](#), del [codice di procedura penale](#), o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo.>>.



Con l'art. 5, rubricato "Domanda per l'accesso al Fondo", la legge dispose ancora: <<1. Quando, ai sensi dell'[articolo 416 del codice di procedura penale](#), è depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. 2. Se la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale. 3. Nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti. 4. La richiesta di pagamento al Fondo è accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno. 5. La domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge è proposta, a pena di decadenza, per la parte del risarcimento non ottenuta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.>>.

4.2. Il tessuto normativo appena richiamato evidenzia che il legislatore ha individuato le situazioni legittimanti l'accesso al Fondo nelle disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 2.

Ha dettato una prima norma certamente per vicende verificatesi ed esauritesi nella loro efficacia legittimante l'accesso sia prima della sua entrata in vigore e, dunque, della costituzione con essa del Fondo, sia iniziate prima di detta entrata in vigore ma esauritesi quanto a detta efficacia dopo, sia iniziate interamente dopo detta entrata in vigore e, dunque, collocantisi completamente dopo di essa.

Questa prima norma è quella dell'art. 4, comma 1.

In base al suo tenore, risultarono assunte come oggetto di disciplina anzitutto vicende che si potevano collocare in tutti i loro elementi



costitutivi sempre successivamente al 30 settembre 1982 e, quindi, a far tempo dal 1° ottobre 1982, ma che si eran già esaurite in tutti i loro elementi costitutivi al momento di entrata in vigore della legge stessa.

La norma, sempre in base al suo tenore, contemplava, tuttavia, anche vicende sempre collocantesi nel loro momento iniziale sempre a far tempo dal 1° ottobre 1982, ma che non si erano esaurite quanto agli elementi costitutivi e, dunque, risultavano ancora *in fieri* all'atto dell'intervento della legge.

In fine la norma contemplava, come contempla, vicende interamente collocantesi dopo l'entrata in vigore della detta legge.

In tutte e tre le ipotesi l'elemento che originava o origina ancora il diritto di accesso al Fondo è comune: esso è sempre rappresentato dall'intervento, a favore dei soggetti costituitisi parti civili nel relativo processo penale, di una sentenza penale definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei delitti indicati dalla lettere a), b) e c).

La sentenza, che rappresenta il momento conclusivo della vicenda legittimante è sempre una sentenza emessa dal giudice penale a favore di soggetti costituitisi parti civili nel processo penale inerente ai detti reati.

Riferendosi la norma anche – secondo quella che si è detta prima ipotesi - a vicende di tal genere conclusesi prima della sua entrata in vigore, purché iniziate dopo il 30 settembre 1982, è palese che essa abbia avuto quanto ad esse un'efficacia retroattiva.

4.3. La norma ha, in particolare, valore retroattivo, concernendo una situazione giuridica esaurita, con riferimento alle sentenze penali passate in cosa giudicata, cioè divenute definitive (secondo il c.p.p.), dopo il 30 settembre 1982, ma prima della sua entrata in vigore.



Mette conto di rilevare che questa avvenne il decimoquinto giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, dunque, il 25 gennaio 2000, essendo avvenuta la pubblicazione sulla G.U. n. 6 del 10 gennaio 2000.

La norma dell'art. 4, comma 1, risultò applicabile, quale disposizione individuatrice della legittimazione all'accesso al Fondo, alle sentenze di condanna penali passate in cosa giudicata prima di tale data.

Tale applicabilità, peraltro, non fu generalizzata, ma ebbe luogo con la limitazione disposta dal comma 5 dell'art. 5 successivo, secondo cui la domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate (*scilicet*: passate in giudicato, divenute definitive) prima della data di entrata in vigore della presente legge doveva essere proposta, a pena di decadenza, per la parte del risarcimento non ottenuta dal responsabile del reato (o da chi per lui dovesse risponderne), entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

La previsione appena ricordata assunse un rilievo importante. Essa rese il giudicato condannatorio penale dispositivo del risarcimento danno, purché sopravvenuto dopo il 30 settembre 1982, insensibile, quand'anche non fosse stato fatto valere dai beneficiari dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, al decorso del termine di prescrizione applicabile a far tempo da essa, che si identificava in quello dell'art. 2653 c.c.: invero, la previsione generalizzata del ricordato termine di decadenza era idonea, quanto al diritto di accesso al Fondo ad applicarsi sia al caso in cui quel termine prescrizionale conseguente al giudicato penale fosse stato ancora pendente, sia quando fosse già maturato. In questo secondo caso, i danneggiati comunque avevano accesso al Fondo entro il termine decadenziale.

Un'analoga norma – si rileva – non venne prevista per l'ipotesi che la formazione del giudicato avvenisse o avvenga ancora dopo l'entrata in



vigore della legge tanto in relazione a vicende iniziate prima di essa che dopo, ma non è questa la sede per soffermarsi sulla problematica.

4.4. Come s'è detto, la norma risultò applicabile anche alle vicende iniziate prima dell'entrata in vigore della legge, purché dopo il 30 settembre 1982, ma ancora non esauritesi, cioè a quelle non ancora conclusesi all'atto di quell'entrata in vigore con il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa. In questo caso, l'insorgenza del diritto all'accesso al Fondo, era destinata a verificarsi a far tempo dalla sopravvenienza di quel giudicato.

Come anticipato, la norma risultò come risulta a regime applicabile anche a vicende interamente collocantesi dopo la sua entrata in vigore, cioè il cui momento iniziale è la commissione di alcuno dei reati indicati dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 4, comma 1, dopo di essa e, quindi, ancora oggi.

In tutti e tre i casi, esisteva come esiste un dato comune: comunque, l'oggetto della vicenda penale condannatoria doveva come deve riguardare le fattispecie di reato indicate e dunque la loro verifica.

Ora, questa loro verifica supponeva che l'Ordinamento avesse introdotto la prima di esse, di cui le altre due erano per così dire serventi, ancillari.

Tanto implicava che esse dovessero necessariamente essersi verificate a partire dal momento in cui era state introdotte come fattispecie di reato nell'Ordinamento.

Ebbene, quanto alla prima di quelle fattispecie, quella della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 4, cioè il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p., si rileva che tale reato venne introdotto nel c.p.p. con l'art. 1 della l. 13 settembre 1982, n. 646, che entrò in vigore - essendone avvenuta la pubblicazione sulla G.U. il 14 settembre 1982 - il 29 settembre di quell'anno e, conseguentemente, tenuto conto che la legge provvede per l'avvenire, ben si comprende che il legislatore del 1999 abbia assunto il giorno



successivo alla introduzione del nuovo reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. ed anzi – come fa manifesto l'uso dell'avverbio successivamente – nemmeno quel giorno, bensì quello ancora successivo, come momento del possibile formarsi della cosa giudicata sulla sentenza cui la norma dell'art. 4, comma 1, fa riferimento: prima del 29 settembre 1982 il reato *de quo* non esisteva e dunque un giudicato condannatorio ai fini del risarcimento del danno per la sua commissione si sarebbe potuto formare necessariamente solo successivamente. La scelta espressa dal "successivamente al 30 settembre" e, dunque, quella del 1° ottobre 1982, come data del possibile formarsi appariva naturalmente irrealistica, non essendo certo concepibile che per il nuovo reato potesse avere luogo un processo e chiudersi con un giudicato entro quella data. Ma, in realtà, essa nasconde l'identificazione come momento scriminante dell'applicabilità del diritto di accesso al Fondo, non già quello di verifica dell'intera fattispecie legittimante l'accesso, cioè la sentenza penale passata in giudicato, ma soltanto – a ben vedere – quello di verifica dell'elemento iniziale di detta fattispecie, cioè la commissione del reato di cui all'art. 416-*bis* c.p.

La data del 30 settembre 1982, o meglio il giorno immediatamente successivo, è dunque rivelatrice dell'*intentio legis* di individuare il presupposto applicativo della disciplina introdotta con riferimento ad un momento temporale in cui la fattispecie criminosa dell'art. 416-*bis* risultava vigente nell'ordinamento e, dunque, il reato poteva essere commesso ed il responsabile poteva essere chiamato a risponderne.

Una scelta questa, del resto, spiegabile ed anzi doverosa ai sensi del secondo comma dell'art. 25 Cost., posto che tale norma non poteva consentire un'applicazione della disciplina a fatti avvenuti in un momento antecedente l'introduzione del reato di cui all'art. 416-*bis* sebbene attraverso una riqualificazione di fatti pregressi costituenti fattispecie di reato diverse riconosciute da sentenze penali pur passate in giudicato dopo di essa.



La scelta appare, d'altro canto, giustificata sempre per la stessa ragione anche con riferimento alla seconda ipotesi regolata dalla norma, cioè quella della formazione del giudicato condannatorio per il nuovo reato dell'art. 416-*bis* e di quelli ancillari dopo l'entrata in vigore della legge e, quindi, per il futuro.

Si deve ancora sottolineare, come già anticipato, che anche le altre due ipotesi di reato contemplate dall'art. 4, comma 1, hanno come presupposto sempre la vigenza dell'art. 416-*bis* c.p. e dunque pure in relazione ad esse si deve ritenere che i delitti evocati dalle lettere *b)* e *c)* di quel comma dovessero essere stati commessi dopo l'introduzione di quella norma: invero, ipotizzare un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-*bis* o un delitto commesso al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, cioè quella della figura di reato dell'art. 416-*bis* implicava necessariamente che quest'ultima norma fosse vigente e che, dunque, quel reato fosse configurabile.

4.5. Si deve, a questo punto, passare a considerare che lo stesso art. 4, nel comma 2, prevede altre due fattispecie, là dove riconobbe il diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, alle persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal [codice di procedura civile](#), per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché ai successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.

Questa previsione normativa, con l'atecnica espressione "persone fisiche costituite in un giudizio civile", intese alludere innanzitutto all'ipotesi dell'introduzione da parte di persone fisiche direttamente danneggiate da uno dei reati indicati dal comma 1 di un'azione civile risarcitoria dopo il passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna penale, dunque, con l'invocazione di tale giudicato sul reato ai sensi dell'art. 651 c.p.p., e



ciò, evidentemente, in relazione all'ipotesi in cui esse non si fossero costituite nel processo penale come parti civili e dunque non vi fosse stata né sentenza di condanna al risarcimento dei danni ai sensi del secondo comma dell'art. 538, comma 2, c.p.p., né condanna generica ai sensi dell'art. 539 c.p.p. e le parti fossero state rimesse davanti al giudice civile.

Ma la norma intese, peraltro, alludere anche all'ipotesi della costituzione di parte civile nel processo penale con pronuncia da parte del giudice penale di condanna generica ai sensi dell'art. 539 e rimessione delle parti davanti al giudice civile. Anche questa ipotesi si deve ritenere prevista dalla norma del comma 2 (ed estranea quella del comma 1) e, dunque, ai sensi di esso la sentenza passata in giudicato sul risarcimento dei danni dai reati di cui al comma 1 è anche quella civile pronunciata a seguito della rimessione ai sensi del secondo comma dell'art. 539.

L'altra previsione normativa del comma 2 si riferì al caso in cui, sopravvenuta la sentenza penale passata in giudicato, *id est* definitiva, di cui al comma 1 a favore di un danneggiato dal reato, oppure – parrebbe – sopravvenuta la sentenza civile di condanna di cui alla prima ipotesi, la persona fisica danneggiata venga meno. In tal caso, il diritto di accesso al Fondo si trasferisce ai suoi successori a titolo universale (sul tema si veda di recente Cass. n. 8660 del 2026).

In entrambe le ipotesi, l'espresso riferimento normativo al "risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale", implicò sempre come implica che il diritto sia riconosciuto dal momento in cui i detti reati avrebbero potuto essere consumati e, dunque, vale sempre il riferimento temporale di cui al comma 1, cioè il "successivamente al 30 settembre 1982".

Anche il comma 2 risultò, dunque, applicabile a vicende che comunque avevano come possibile momento iniziale la commissione di uno dei reati indicati dal comma 1 e ciò dal momento temporale espresso con il



“successivamente al 30 settembre 1982. Lo stesso comma risultò applicabile, ferma tale data come momento iniziale della fattispecie costitutiva del diritto di accesso, sia a vicende di giudizi civili già conclusi alla data di entrata in vigore della legge (con l'applicazione quanto al diritto di accesso al Fondo del comma 5 dell'art. 5, già ricordato), sia a vicende iniziate prima e conclusesi dopo di essa, sia a vicende interamente svoltesi dopo tale vigenza e, dunque, relative ai fatti di reato successivi.

In sostanza, la norma dell'art. 4, nei commi 1 e 2, individuò le situazioni legittimanti all'accesso al fondo sia in vicende esauritesi prima della sua entrata in vigore, sia in vicende non ancora esauritesi, sia in vicende successive purché necessariamente aventi come elemento costitutivo giudicati penali o civili formati sulla commissione dei reati di cui al comma 1.

5. Il legislatore, inoltre, con riferimento all'ipotesi dell'inizio dello svolgimento della vicenda processuale, destinata a sfociare eventualmente nel giudicato penale o civile supposto dai commi 1 e 2 dell'art. 4, dopo l'entrata in vigore della legge, ha dettato una norma, quella dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 con la finalità di assicurare che il Fondo avesse notizia di quell'inizio.

Il comma 1 ed il comma 2 si riferiscono all'inizio della vicenda processuale penale e prevedono che il Fondo debba essere notiziato sia della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p., sia della costituzione nel processo della parte civile.

Il comma 3, riferendosi in primo luogo all'ipotesi che il danneggiato – non costituitosi parte civile nel processo penale o beneficiario solo di una condanna con riserva – inizi, evidentemente dopo il formarsi del giudicato penale su uno dei reati del comma 1 dell'art. 4, il processo civile per il risarcimento del danno, gli impone la “notifica al Fondo [del]l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti” e, quindi, lo onera di denunciare al Fondo l'introduzione del giudizio.



La ragione della *denuntiatio* è quella di assoggettare il Fondo al giudicato che nascerà dall'esercizio dell'azione risarcitoria nel processo penale e a quello che nascerà dall'esercizio dell'azione dinanzi al giudice civile.

Il Fondo, del resto, risulta titolare passivo di una situazione giuridica di cui il danneggiato da reato o i suoi successori a titolo universale, sulla base del giudicato penale o civile ottenuto, sono destinati a diventare titolari attivi, a condizione che la loro pretesa risarcitoria, una volta riconosciuta dal giudice penale o civile, non sia soddisfatta dall'autore del reato. Ciò, nei limiti delle disponibilità del Fondo.

La dipendenza della situazione giuridica del Fondo da quella accertanda in tale senso nel processo penale o civile, a seguito della *denuntiatio*, implica la soggezione del Fondo al giudicato nascente da essi ed è per questo che, a garanzia del possibile esercizio del diritto di difesa, la legge prevede la *denuntiatio*.

A seguito della *denuntiatio* il Fondo è posto nella condizione di intervenire quale terzo nel giudizio penale o civile e svolgere le proprie difese circa la sussistenza della situazione giuridica pregiudicante.

La norma, come detto, risulta applicabile anche nel caso di inizio del giudizio civile a seguito di rimessione da parte del giudice penale ai sensi dell'art. 539 c.p.p.

6. A questo punto, una volta delineato il quadro normativo desumibile dalla l. n. 512 del 1999, emerge in modo chiaro che l'azione esercitata dai ricorrenti con l'invocazione di detta legge, non risultava come non risulta in alcun modo riconducibile ad alcuna delle disposizioni da essa prevista e che, dunque, essendo stata esercitata sulla base di essa i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare in via del tutto preliminare che non poteva essere esercitata per la sua non configurabilità *in iure* in base ad essa.

La ragione è di tutta evidenza.

Il fatto di reato cui si riferisce l'azione risarcitoria, cioè l'efferato omicidio del Brigadiere [REDACTED] si verificò l'8 settembre 1975 e dunque quando la



qualificazione normativa cui gli attori – senza peraltro specificare – hanno inteso ricondurlo, cioè o quella di delitto commesso “avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-*bis*” o quella di delitto commesso “al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso”, cioè il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p., non era configurabile, atteso che la figura criminosa di cui a tale norma non era stata ancora introdotta nell'Ordinamento e considerato che, come s'è rilevato in precedenza, i diritti di accesso al Fondo introdotti dalla l. n. 512 del 1999 sono relativi comunque a condanne risarcitorie pronunciate dal giudice penale o da quello civile in relazione alla commissione di delitti che potevano essere stati commessi solo a far tempo dalla introduzione della norma incriminatrice dell'art. 416-*bis* e, dunque, dal momento successivo in cui il reato *de quo* poteva essere commesso ed era configurabile, che era il 1° ottobre 1982.

Ne segue che i ricorrenti hanno esercitato un'azione risarcitoria assumendo come fatto illecito penale giustificativo un fatto storico, quello dell'omicidio ai danni del loro *de cuius*, accertato dal giudicato penale, che in alcun modo poteva essere considerato riconducibile alle previsioni delle lettere *b*) e *c*) dell'art. 4, comma 1 (cosa che, peraltro, avrebbe dovuto essere riconosciuta dallo stesso giudice penale).

Sostanzialmente i ricorrenti hanno postulato una sorta di qualificazione della vicenda dell'omicidio del loro congiunto come agevolata dall'avvalimento delle condizioni previste dalla figura delittuosa di cui all'art. 416-*bis* c.p., chiedendo non solo l'accertamento diretto di questo avvalimento da parte del giudice civile, là dove la norma dell'art. 4 esige che il delitto di cui all'art. 416-*bis* o l'essere stato commesso altro delitto ai sensi delle più volte evocate lettere *b*) e *c*) dell'art. 4, comma 1, più volte citato, sia fatto dal giudice penale.

Ma – e soprattutto – hanno postulato una inammissibile applicazione retroattiva della detta norma incriminatrice dell'art. 416-*bis* agli effetti



della qualificazione del delitto di omicidio commesso ai danni del loro congiunto come commesso ai sensi della lettera *b)* o della lettera *c)*.

L'azione risultava come risulta esercitata certamente al di fuori degli schemi indicati dall'art. 4 commi 1 e 2 della l. del 1999, giacché il giudicato penale invocato dai ricorrenti, formatosi a seguito della sentenza n. 1045 del 1981 (e non del 1985, ma la circostanza è irrilevante) di questa Corte come giudice penale non aveva accertato e non poteva avere accertare che l'omicidio del *de cuius* fosse stato commesso con quell'avvalimento e non poteva avere disposto né – ove vi fosse stata costituzione di parte civile dei ricorrenti (della ██████ in proprio e per conto dei figli allora minorenni), come si sostenne nel ricorso ex art. 702-*bis* c.p.c. ed ancora nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità nell'esposizione del fatto – una condanna generica al risarcimento del danno basata su quella statuizione penale (dovendosi rilevare, peraltro, che ad una condanna risarcitoria generica non si fece riferimento esplicitamente né nell'uno né nell'altro atto e tenuto conto, peraltro, che questa Corte non è in grado di verificare in proposito, atteso che la sentenza penale di questa Corte è stata prodotta solo quanto alla pagina iniziale, che non indica presenza di parti civili in sede di legittimità), né – ove una costituzione di parte civile fosse mancata (come contraddittoriamente, imputando il precedente asserto in modo del tutto generico ed assertivo ad una erronea affermazione del precedente difensore in sede di ricorso ex art. 702-*bis* c.p.c., si è dedotto nello stesso ricorso: si veda la chiusura dell'esposizione del primo motivo) ed il presente giudizio fosse stato proposto solo invocando ex art. 651 c.p.p. il giudicato penale - soltanto quella statuizione condannatoria penale.

6.1. Ciò premesso, in mancanza di formazione di un giudicato interno sulla questione di diritto qui indicata, cioè la riconducibilità del diritto risarcitorio al disposto normativo invocato, che era inesistente al tempo in cui esso sarebbe sorto, questa Corte può e deve senz'altro procedere d'ufficio alla



rilevazione dell'esistenza di tale questione, atteso che l'esame dei tre motivi di ricorso, tutti prospettati quanto alle questioni sulla prescrizione, ha come naturale premessa *in iure* necessariamente, quanto al ragionamento giuridico che si deve svolgere per accertare la loro fondatezza, sempre e comunque di considerare la sussistenza, la configurabilità astratta *in iure*, della situazione giuridica concreta cui la prescrizione dai giudici di merito è stata riferita sulla base della domanda proposta.

Nel caso di specie si rileva che sia il giudice di primo grado sia quello di appello non hanno svolto alcuna considerazione sulla configurabilità del diritto fatto valere dai ricorrenti alla stregua del sistema normativo di cui alla l. n. 512 del 1999.

In particolare, il primo giudice ha ritenuto di esaminare e risolvere soltanto la questione della prescrizione dedotta dalla difesa erariale, evidentemente ritenendola - in modo peraltro del tutto implicito, dato che nemmeno svolse alcun'altra considerazione su altre possibili questioni, ed anzi espressamente parlando di "questione preliminare" - questione se non più liquida, dirimente, e tra l'altro per quello che consta in una situazione in cui la difesa erariale non aveva nemmeno prospettato la questione della non riconducibilità *ratione temporis*, come avrebbe potuto, al sistema normativo di cui alla citata legge, avendo essa eccepito, prima della prescrizione, solo una questione inerente il proprio difetto di legittimazione passiva per non avere i ricorrenti <<preventivamente attivato il procedimento il procedimento amministrativo descritto dall'art. 5 della L. n. 512/99>> (difesa, peraltro, incomprensibile, atteso che la domanda era stata fatta per accertare il risarcimento del danno e con la richiesta di condanna diretta del Fondo, cosa questa non prevista dalla normativa invocata).

Il giudice di primo grado, dunque, non fece alcuna affermazione circa la configurabilità *in iure* del diritto azionato.



Ne discende che la *quaestio iuris* di cui si è detto rimase “viva” in appello.

6.1.2. Ma lo stesso giudice di appello a sua volta si è limitato, pur potendo come ora deve fare questa Corte procedere al rilievo della questione di diritto dirimente innanzi indicata, a scrutinare, conforme ai due motivi di appello, sempre e soltanto la questione di prescrizione.

6.1.3. Sussiste, allora, in questo giudizio di legittimità una situazione che, a maggior ragione nell’esercizio delle proprie funzioni nomofilattiche, legittima questa Corte al rilievo d’ufficio che il diritto fatto valere contro entrambi i convenuti con riferimento alla fattispecie normativa invocata in relazione ai fatti storici dedotti come fonte concreta di esso, era ed è insussistente, atteso che tali fatti non risultavano soggetti *ratione temporis* alla fattispecie normativa, onde la domanda non poteva essere proposta sulla base dell’impianto normativo invocato.

Rilievo d’ufficio che è possibile non implicando naturalmente alcun accertamento di fatto.

6.1.4. Mette conto di ricordare, per completezza, che il legislatore risulta, peraltro, avere considerato ad altri fini, prevedendone una valutazione a posteriori, i fatti delittuosi pregressi al 30 settembre 1982 purché si fossero verificati dopo il 1° gennaio 1969. Infatti, con l’art. 12, comma 1 della l. n. 302 del 1990 il legislatore considerò espressamente i “fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p.” ai fini delle elargizioni previste dalla stessa legge. Ciò, emerge in forza del combinato disposto del comma 2 dell’art. 1 di essa e dell’art. 12, comma 1. L’accertamento delle condizioni del diritto alle elargizioni ivi previste e, quindi, della commissione dei fatti delittuosi per quel perseguimento fu affidato – con una sorta di valutazione *ex post* della riconducibilità dei fatti stessi al fenomeno associativo ex art. 416-bis - ad un procedimento amministrativo disciplinato da detta legge.

6.2. Per completezza è appena il caso di rilevare che, ove pure si ritenesse che la contestazione della propria legittimazione da parte della difesa



erariale con l'atto di costituzione in primo grado comunque implicasse *anche* la contestazione del diritto in tutti i suoi aspetti costitutivi e, dunque, anche quanto alla riconducibilità alla fattispecie normativa dedotta, con la conseguenza che in primo grado l'eccezione o meglio la mera difesa *in iure* relativa a detta riconducibilità dovesse ritenersi almeno implicitamente prospettata, ed anzi anche ove detta contestazione, cioè la prospettazione della relativa *quaestio iuris*, vi fosse stata espressamente, la mancata disanima da parte del primo giudice in entrambe le ipotesi non avrebbe escluso la rilevabilità d'ufficio della *quaestio iuris* indicata da parte del giudice di appello.

Se anche tale questione fosse stata qualificabile come eccezione soggiaceva a tale rilievo e considerato che l'onere di riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. di un'eccezione in senso lato che il primo giudice non esamini, non implica che, in caso di mancata riproposizione ad istanza della parte interessata, il giudice di appello comunque non possa esaminare l'eccezione c.d. in senso lato d'ufficio.

Si ricorda, in proposito, che le Sezioni Unite, nella sentenza n. 11799 del 2017 ebbero espressamente ad affermare, come emerge espressamente dalla motivazione, il seguente principio di diritto, di cui qui rileva la parte finale: <<Qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un'enunciazione in modo espresso, o attraverso un'enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell'appello incidentale, che è regolato dall'art. 342 cod. proc. civ., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 cod. proc. civ. Qualora l'eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dell'appello incidentale preclude, per il giudicato interno formatasi ex art. 329, secondo comma,



cod. proc. civ., anche il potere del giudice d'appello di rilevazione d'ufficio, di cui al secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. Viceversa, l'art. 346 cod. proc. civ., con l'espressione "eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado", nell'ammettere la mera riproposizione dell'eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso con riguardo all'esito finale della lite, intende riferirsi all'ipotesi in cui l'eccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nella motivazione né attraverso un'enunciazione in modo espresso, né attraverso un'enunciazione indiretta, ma chiara ed inequivoca. Quando la mera riproposizione (che dev'essere espressa) è possibile, la sua mancanza rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di rilevazione riguardo ad essa è riservato alla parte, mentre, se il potere di rilevazione compete anche al giudice, non impedisce - ferma la preclusione del potere del convenuto - che il giudice d'appello eserciti detto potere a norma del secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ.>>; a sua volta, correttamente e nel solco del principio espresso dalle Sezioni Unite nella parte finale, Cass. (ord.) n. 9844 del 2022 statuì che <<Nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso.>>.

Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni rende superato quello enunciato da Cass. n. 3380 del 2007, nel senso che: <<In tema di prescrizione, la declaratoria di estinzione del diritto non comporta di per



sé il riconoscimento implicito della titolarità del diritto azionato, dovendo verificarsi in concreto - in relazione alla singola fattispecie - l'oggetto dell'indagine demandata al giudice, il quale, in considerazione del tempo trascorso, potrebbe dichiarare per ragioni di economia processuale l'avvenuta prescrizione, prescindendo dall'accertamento in ordine alla titolarità del diritto. Peraltro, qualora il convenuto abbia contestato la titolarità del diritto azionato, deve ritenersi che la sentenza di primo grado, con la quale sia stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del diritto medesimo, ne abbia implicitamente accertato l'esistenza, rivestendo tale questione carattere necessariamente preliminare rispetto al quella relativa alla prescrizione, con la conseguenza che su di essa - ove non riproposta in sede di appello dalla parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. - si forma la cosa giudicata.>>.

Principio che, in precedenza, risultava contraddetto da Cass. n. 10033 del 1994, la quale aveva statuito che <<La sentenza, con la quale sia stata dichiarata l'estinzione di un diritto fatto valere in giudizio per decorrenza del termine prescrizionale, non presuppone necessariamente un accertamento implicito - sul quale possa formarsi il giudicato - in ordine alla sussistenza del diritto stesso ed alla individuazione dei soggetti del relativo rapporto obbligatorio.>>; nello stesso senso si veda, altresì, Cass. n. 13815 del 2000.

A maggior ragione varrebbero i principi esposti se si considerasse la deduzione di cui si discorre come mera difesa *in iure*.

In linea generale deve, dunque, ritenersi che, come nella specie, ove il convenuto, di fronte ad una domanda giudiziale proposta con riguardo ad una fattispecie costitutiva concreta che l'attore abbia prospettato espressamente come fondata su una determinate disciplina normativa astratta, si sia difeso chiedendo soltanto la reiezione della domanda sulla base di un'eccezione di prescrizione del diritto così azionato oppure anche contestando la fattispecie costitutiva sotto alcuno dei suoi elementi



normativi, qualora il giudice adito, anche senza adoperare espressamente la tecnica decisoria della c.d. ragione più liquida, si limiti ad accogliere l'eccezione di prescrizione, poiché è mancata una sua decisione percepibile come tale e, dunque, espressa sulla questione inerente alla astratta corrispondenza della fattispecie dedotta alla fattispecie normativa astratta invocata si deve escludere che la sentenza rechi una decisione su dette questioni suscettibile di impugnazione (ed anzi – lo si rileva per completezza – identica soluzione vale quanto all'ipotesi di contestazione della fattispecie costitutiva sotto alcuno dei suoi elementi normativi ed a quella sulla sussistenza della verifica della fattispecie concreta).

La questione della riconducibilità alla fattispecie astratta è esaminabile d'ufficio dal giudice di appello (e quelle inerenti alla contestazione di alcuno degli elementi costitutivi e alla sussistenza della fattispecie concreta lo sono altrettanto, se non sono soggette al potere di rilevazione ad istanza di parte, mentre, se lo sono, debbono essere riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dalla parte vittoriosa sulla prescrizione).

Se anche il giudice di appello non esercita il potere di rilevazione d'ufficio quanto alle questioni di cui si è detto ed il loro esame non postula accertamenti di fatto, il potere di ufficio può essere esercitato dalla Corte di Cassazione in sede di giudizio di legittimità.

Il risultato dell'esercizio di tale potere da parte della Corte, se si risolve in senso positivo, cioè con il riconoscimento della fondatezza della questione inerente alla non riconducibilità astratta della fattispecie concreta azionata alla fattispecie normativa invocata, può e deve giustificare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 384 c.p.c., la correzione della motivazione del giudice di merito basata sulla intervenuta prescrizione del diritto e, dunque, il rigetto del ricorso, risultando il dispositivo di rigetto della sentenza impugnata avallante l'infondatezza della domanda comunque conforme a diritto (identica soluzione – lo si dice sempre per completezza



- vale per le altre due ipotesi poco sopra formulate di questioni a rilievo officioso).

Conclusivamente, il rilievo svolto in precedenza dell'essere stata esercitata l'azione a tutela di un diritto risarcitorio che non era e non è riconducibile alla normativa invocata, deve allora in questa sede comportare la correzione della motivazione della sentenza impugnata, nel senso che il rigetto dell'appello principale deve intendersi giustificato per la detta dirimente ragione non colta dai giudici di merito e non sulla base della ritenuta prescrizione del diritto.

6.3. Questa Corte reputa opportuno altresì rilevare che, secondo un consolidato principio di diritto, l'esercizio del potere di correzione della motivazione non è soggetto al regime di cui al secondo comma dell'art. 101 c.p.c., giusta il principio di diritto secondo cui <<Anche in ordine ai ricorsi per cassazione, proposti dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 che ha modificato l'art. 101 cod. proc. civ., l'esercizio del potere d'ufficio di correzione della motivazione della sentenza, previsto dall'art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., non è soggetto alla regola di cui al terzo comma del medesimo articolo che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d'ufficio da porre a fondamento della decisione>> (Cass. n. 17779 del 2011, e successive conformi).

6.4. Sempre per mera completezza si rileva che sulla rilevata *quaestio iuris* inerente alla circostanza che la domanda proposta non era riconducibile alla normativa invocata, non spiega alcun rilievo il contenuto di un documento evocato specificamente dal P.G. nelle sue conclusioni e solo genericamente dai ricorrenti nel ricorso, che vi tornano per replicare al P.G. nella loro memoria.

Si allude all'attestazione del Direttore dell'Ufficio Programmazione Interventi Assistenziali del Ministero dell'Interno a data 16 febbraio 2007 (presente nelle produzioni del fascicolo di primo grado dei ricorrenti) nel



quale si attestava la concessione ai familiari superstiti del defunto Brigadiere <<della speciale elargizione ai sensi delle Leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302 e 23 novembre 1998, n. 407>>, in quanto riconosciuto come "vittima del dovere" per un fatto delittuoso <<commesso per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p.>>: gli stessi ricorrenti, replicando alle conclusioni scritte del P.G., nella loro memoria depositata in vista dell'odierna udienza pubblica, assumono che il P.G. <<introduce una questione che non è stata oggetto del giudizio di merito né del ricorso per cassazione, e sulla quale non si è mai instaurato il contraddittorio>>, per poi sostenere che <<in ogni caso, l'autonomia dei due sistemi normativi non esclude che l'accertamento amministrativo della qualità di vittima della criminalità organizzata costituisca un elemento di prova della sussistenza del presupposto oggettivo richiesto dalla legge n. 512/1999>>.

Risulta dunque secondo gli stessi ricorrenti che il documento dovrebbe rilevare soltanto ai fini probatori della situazione regolata dalla l. n. 512 del 1999.

Dunque, e non si vede come potrebbe, non sul piano della astratta configurabilità del diritto risarcitorio sulla base di essi.

Peraltro, non può non osservarsi che la rilevanza del documento in tal senso risulterebbe del tutto insussistente, atteso che la norma dell'art. 4, della l. del 1999 esigeva che la prova del fatto delittuoso riconducibile alla detta legge, come s'è detto, dovesse emergere dal giudicato penale e ciò a prescindere naturalmente dall'ulteriore ravvisata necessità della sua formazione dopo le coordinate temporali in precedenza indicate.

Il documento evocato, si può notare, è ascrivibile alla situazione normativa indicata sopra al paragrafo 6.1.4.

7. Appare, peraltro, opportuno – data la triste natura della vicenda che ha occasionato il giudizio e sempre a fini nomofilattici – rilevare che, se *per absurdum*, la disciplina di cui all'art. 4 della l. n. 512 del 1999 fosse stata



applicabile *anche* ad ipotesi di commissione di reati anteriormente al 30 settembre 1982 (cosa che avrebbe richiesto la previsione espressa di una riqualificazione di condanne penali che non potevano essere riconducibili all'art. 416-*bis* c.p. o a reati serventi o agevolati dalle associazioni da essa indicate, riqualificazione, peraltro, che il legislatore avrebbe dovuto affidare all'accertamento del giudice civile tanto nel caso di giudicato penale di condanna al risarcimento dei danni quanto in quello di condanna penale generica quanto nel caso di condanna penale senza costituzione di parte civile), la fattispecie normativa ipoteticamente così delineata, in punto di disciplina della prescrizione del diritto risarcitorio riconoscibile a condizione della riqualificazione, avrebbe comportato le seguenti conseguenze:

- a) nel caso di pregressa condanna penale per il reato da riqualificare, recante a suo tempo condanna al risarcimento del danno, dovendosi considerare la legge n. 512 del 1999 come introduttiva del diritto risarcitorio ed immaginando che la *voluntas legis* si dovesse intendere nel senso di sancire in ipotesi l'eventuale irrilevanza della prescrizione dell'azione risarcitoria riconosciuta a suo tempo al danneggiato dal reato o ai suoi successori dalla sentenza penale, si sarebbe dovuto ritenere che costoro avrebbero potuto agire *ex novo*, ma si sarebbe dovuto ritenere che l'azione – in mancanza di diversa previsione normativa – fosse soggetta al termine di dieci anni decorrente dall'entrata in vigore della legge stessa, considerato come momento in cui diveniva sostenibile e, dunque, azionabile la postulazione della riqualificazione del giudicato penale ai fini della nuova azione risarcitoria, con la conseguenza che la prescrizione sarebbe maturata comunque, essendo basata su un giudicato, sebbene da riqualificare, ai sensi dell'art. 2953 c.c., decorsi dieci anni dall'entrata in vigore della legge n. 512 del 1999;
- b) nel caso di pregressa condanna penale per il reato da riqualificare, recante solo condanna risarcitoria generica o non recante alcuna condanna



risarcitoria per mancanza di costituzione di parte civile, l'azione per il nuovo diritto risarcitorio avrebbe dovuto sempre esercitarsi *ex novo* nel medesimo termine *sub a*);

c) nel caso di giudizi risarcitori civili pendenti all'atto dell'entrata in vigore della legge del 1999, si sarebbe dovuto ipotizzare che il giudice civile, data la sopravvenienza normativa, potesse riqualificare la domanda ai fini del riconoscimento della natura del reato come riconducibile alle ipotesi di cui alle lettere a, b e c dell'art. 4, comma 1 della legge.

Da quanto precede sarebbe seguito che l'azione esercitata con supposta ipotetica richiesta di riqualificazione dai ricorrenti (che sono ambigui nel riferire se dopo la condanna penale passata in giudicato avevano o non avevano esercitato un'azione risarcitoria e in questo secondo caso che sorte avesse avuto), comunque sarebbe stata proposta ben oltre il termine decennale di prescrizione.

7.1. La prospettazione svolta con il primo motivo della imprescrittibilità dell'azione in quanto fondata su un fatto di reato, l'omicidio volontario (riconducibile ad una delle alternative delle lettere b) e c) dell'art. 4, comma 1), si sarebbe dovuta ritenere fallace, atteso che nell'ipotesi di diritto risarcitorio da illecito penale per cui la legge penale ritiene imprescrittibile il reato, si deve ritenere che, se è intervenuta condanna penale per il reato, il diritto risarcitorio, sia nel caso di condanna risarcitoria disposta dal giudice penale, sia nel caso di condanna risarcitoria generica, sia nel caso di mancanza di statuizione sul diritto risarcitorio per mancata costituzione di parte civile, sia soggetto alla prescrizione di cui all'art. 2953 c.c. atteso che in tutte le ipotesi sussiste una situazione in cui il diritto si fonda sul giudicato, mentre, si osserva, nell'ipotesi che si agisca in via risarcitoria prospettando come fatto illecito un reato imprescrittibile in mancanza di un giudicato penale, assume rilievo come *dies a quo* ai sensi dell'art. 2935 c.c. per l'esercizio del diritto il momento della conoscenza del reato e, in mancanza di espressa



disciplina, dovrebbe ritenersi che operi il termine decennale generale, sempre che non si verifichi l'insorgenza del processo penale, nel quale caso, se v'è costituzione di parte civile, il termine è comunque sospeso fino a giudicato penale, dopo il quale si applica l'art. 2953 c.c., mentre se essa non vi è stata opera la regola generale della prescrizione decennale (per completezza quanto qui si rileva non potrà valere per ipotesi in cui fonti sovranazionali possano giustificare una imprescrittibilità dell'azione risarcitoria per specifiche fattispecie di reato).

L'operatività della regola decennale in mancanza di processo penale o se in esso non via sia stata costituzione di parte civile si palesa sulla base dell'applicazione del principio generale dell'art. 2946 c.c., che giustifica la prescrizione di tutti i diritti civili se non disposto diversamente e considerato che l'imprescrittibilità di un delitto riguarda la sfera penale, nonché reputando che il principio di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c. suggerendo omologia fra la prescrizione applicabile al reato e quella civilistica, evidenzia implicitamente l'*intentio legis*, per il caso di reato imprescrittibile, di suggerire l'operatività della regola generale dell'art. 2946, piuttosto che di quella del primo comma dello stesso art. 2947. Invero, sarebbe in contraddizione con il riconoscimento del più lungo termine prescrizionale previsto per il reato, ipotizzare che, quando il reato è imprescrittibile, non operi la regola generale dell'art. 2946.

Naturalmente, se il processo penale viene introdotto, e l'azione risarcitoria non esercitata in sede penale non risulta prescritta nei sensi indicati, avranno rilievo i disposti degli artt. 651 e 652 c.p.p.

7.2. Giusta le svolte considerazioni, se allora si fossero dovuti esaminare sia il primo che il secondo motivo di ricorso, il primo sarebbe stato privo di fondamento, mentre il secondo, pur nella sua fondatezza, sarebbe stato irrilevante.

Quanto al terzo motivo, si sarebbe dovuto rilevare che, data la situazione di titolare di una situazione dipendente, propria del Fondo, l'art. 2939 c.c.



lo legittimava ad eccepire la prescrizione nonostante l'inerzia dei responsabili contumaci e ad eccepirla non solo a proprio beneficio, ma anche con effetti a favore loro.

Risulta palese che la norma dell'art. 2939 c.c., quando dice che la prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere, allude ad una opposizione della prescrizione che ha natura surrogatoria e che, pertanto, se si verifica nel processo introdotto cumulativamente contro il soggetto passivo del diritto ed il suo creditore o avente causa, certamente, se introdotta dal creditore o dal soggetto interessato titolare di situazione dipendente spiega effetti a favore del detto soggetto passivo: si veda in termini Cass. n. 20242 del 2023.

La previsione aggiuntiva che legittima il creditore o chi può avere interesse ad opporre la prescrizione anche se la parte (cioè il soggetto passivo del diritto) ha rinunciato alla stessa, evidenzia, se ve ne fosse bisogno, la conferma di quanto affermato, tenuto conto che, ipotizzare che in presenza di una rinuncia, che potrebbe ravvisarsi anche nella mancata proposizione da parte di quel soggetto dell'eccezione di prescrizione, la prescrizione dovrebbe rilevare solo per il creditore o per chi vi ha interesse, implica una *contradictio in adiecto*, giacché non si comprende come la situazione del creditore o del soggetto interessato potrebbe a sua volta ricevere tutela, data la sua relazione con quella del soggetto passivo. Se l'azione fosse stata correttamente proposta *in iure* ai sensi della l. n. 512 del 1999, non sarebbe dunque stato possibile, come invece ha opinato anche il P.G., accogliere il terzo motivo.

Tanto, peraltro, non esime da un ulteriore rilievo: avendo tanto il primo che il secondo giudice dichiarato la prescrizione nei confronti sia dei responsabili contumaci, sia del Fondo, ci si sarebbe dovuti interrogare preliminarmente sulla stessa ammissibilità della censura di cui al terzo motivo, potendosi ipotizzare – questa volta necessariamente – che



applicando i giudici di merito la eccepita prescrizione sia agli uni che all'altro, necessariamente lo avessero fatto ritenendo che l'eccezione del Fondo si comunicasse ai responsabili, il che onerava i ricorrenti di fronte alla sentenza di primo grado di proporre specifica impugnazione sul punto, cosa che non fecero.

8. Il Collegio reputa, peraltro, opportuno – sempre in dipendenza della triste vicenda fattuale della morte del Brigadiere [REDACTED] – interrogarsi *anche* sulla seguente possibilità.

Una volta rilevato che la domanda per come proposta non era riconducibile in alcun modo al disposto normativo invocato, quello della l. n. 512 del 1999, ed anzi dovendosi aggiungere a tale rilievo l'ulteriore singolarità della sua proposizione nei confronti del Fondo in via diretta, cosa non prevista da quel sistema normativo, che prevede solo la *denuntiatio* di cui all'art. 5, comma 5, che semmai potrebbe solo provocare l'eventuale intervento del Fondo nei sensi in precedenza indicati, ma senza estensione anche in tal caso della domanda contro di esso (essendo la *denuntiatio*, come detto in precedenza finalizzata a consentire solo la difesa circa la posizione attribuita al responsabile), ci si potrebbe domandare se la domanda non possa qui *ex officio* – cioè sempre nell'esercizio del potere di questa Corte di applicare l'esatto diritto - essere ricondotta alla normativa generale sull'illecito civile di cui agli artt. 2043 e ss. c.c., cioè non possa essere considerata come una normale azione risarcitoria esercitata contro gli autori dell'illecito penale accertato nel giudizio penale conclusosi con la sentenza penale di questa Corte.

Il Collegio rileva che anche a ritenere possibile una simile riqualificazione della domanda *in iure* nel presupposto che la vicenda dedotta non postuli apprezzamenti di fatto all'uopo, essa risulterebbe inidonea ad evidenziare un accoglimento del ricorso.

Ciò certamente per la posizione del Fondo, che naturalmente a torto risulterebbe evocato come responsabile del danno e considerato che



comunque la prescrizione del diritto risarcitorio da esso eccepita in via gradata rispetto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva (peraltro, comunque fondata, per quanto si è detto, anche secondo la prospettazione della domanda fatta dai ricorrenti), dovrebbe operare – una volta sganciata la domanda dal collegamento con la l. n. 512 del 1999, ma pur sempre, sebbene senza riscontro normativo, ipotizzata una responsabilità anche del Fondo – in ogni caso a far tempo dalla formazione del giudicato penale di condanna per l'omicidio del *de cuius*. Ciò tanto se, come dedotto nel ricorso ex art. 702-bis e nell'esposizione del fatto del ricorso in esame, nel processo penale vi fosse stata la costituzione dei ricorrenti come parti civili, quanto se – come si è sostenuto genericamente siccome osservato in precedenza, in chiusura del primo motivo – quella costituzione non vi fosse stata.

Sarebbe stata applicabile, infatti, sempre e comunque la norma dell'art. 2953 c.c.

Né, tanto più tenuto conto della richiesta di condanna anche del Fondo, ma anche se esso si fosse costituito in mancanza di quella richiesta, cioè solo per una mera *denuntiatio litis*, si potrebbe ritenere che detta prescrizione, in quanto eccepita dal Fondo stesso e non dai responsabili, dovesse operare solo a favore del Fondo, sì da giustificare un accoglimento sempre del terzo motivo.

Nuovamente tale ipotesi confliggerebbe con l'art. 2939 c.c.

8.1. Ove, poi, ancorché in mancanza di conclusione espressa e in assenza di richiesta di condanna alternativa, la domanda di condanna dei responsabili e del Fondo fosse stata da intendere come richiesta di condanna solidale di due pretesi coobbligati (anche senza evocarsi l'art. 1294 c.c.), il fatto che il Fondo comunque fosse – nella prospettazione dei ricorrenti – chiamato comunque a rispondere per fatto altrui, giustificerebbe in ogni caso, stante la mancata costituzione dei responsabili e l'inesistenza di una loro rinuncia ad eccepire la prescrizione,



non ricollegabile alla mancata proposizione dell'eccezione da parte del contumace, l'estensione dell'eccezione anche alla loro posizione: si veda in termini il principio di diritto secondo cui <<L'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto anche a favore dell'altro (o degli altri) coobbligati, tutte la volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore per la r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia costituito in giudizio. Di converso, nell'ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest'ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall'assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, tale comportamento avrà, in entrambi i casi, univoca significazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio (onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all'illecito così come rappresentato e contestato dall'attore)>>: così – seguita da numerose conformi - Cass. n. 6934 del 2007, certamente con riguardo alla fattispecie considerata, ma con estensione generalizzata alle fattispecie simili, come quella che qui si individuerrebbe.

9. Conclusivamente, il ricorso è rigettato con la disposta correzione della motivazione.

La delicatezza della vicenda oggetto di lite, nonché i profili di complessità che si sono affrontati sia in quanto emergenti da comportamenti imputabili alle prospettazioni anche della parte convenuta, che omise di dedurre l'inesistenza *in iure* del diritto fatto valere, sia l'omessa considerazione di essa da parte di entrambi i giudici di merito, che peraltro entrambi hanno



fatto luogo a compensazione, induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

10. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e del loro dante causa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e del loro dante causa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 4 giugno 2026.

Il Presidente Rel. ed Est.
Raffaele Gaetano Antonio Frasca

